

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1

*(Delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di servizio civile)*

1. Ai fini del riordino e della disciplina del servizio civile nazionale il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) confermare, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che il servizio civile nazionale è un autonomo istituto repubblicano finalizzato all'adempimento del dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, da realizzare mediante attività che concorrano al perseguimento della pace, dell'uguaglianza sostanziale e del progresso sociale e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, attraverso modalità di difesa non armata e nonviolenta in ambiti definiti e coerenti con la suddetta finalità;
  - b) ridefinire, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il riparto di funzioni tra istituzioni statali e regionali, prevedendo che le Regioni e Province Autonome, sulla base di appositi accordi bilaterali, concorrano all'attuazione di specifici interventi vincolando risorse proprie allo sviluppo del servizio civile nazionale in aree territoriali specifiche;
  - c) ridefinire lo status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile nazionale, prevedendo l'instaurazione di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile ad alcun rapporto di lavoro, né dipendente né autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi; rivedere i benefici e gli incentivi volti ad agevolare la prestazione ed il completamento del servizio civile nazionale, prevedendo – tra le altre misure- l'elevazione al 20 per cento del contingente riservato nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché disciplinando la valutazione del servizio civile prestato ai fini dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; ridisciplinare a parità di spesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con il Ministro della gioventù, gli emolumenti corrisposti ai giovani che prestano il servizio civile, adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio; garantire la funzionalità dei benefici riconosciuti ai giovani in servizio civile per agevolare lo svolgimento del servizio medesimo, favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari delle Forze armate;
  - d) rivedere, senza oneri aggiuntivi, i limiti di durata del servizio civile, non inferiore a 9 mesi e non superiore a 12 mesi, e l'articolazione dell'orario di servizio, con un impegno settimanale minimo di 20 ore e massimo di 36 ore settimanali, per almeno 4 giorni, al fine di garantire la funzionalità del servizio in considerazione dei diversi settori e attività di impiego dello stesso, oltre che per favorire il completamento dei cicli di studio e il collocamento sul mercato del lavoro dei giovani che hanno prestato il servizio civile;
  - e) rivedere i criteri per l'accreditamento degli enti ed organizzazioni pubblici e privati al sistema del servizio civile, al fine di accreditare quelli che dimostrino una effettiva condivisione dei principi e delle finalità del servizio civile, adeguate capacità organizzative in relazione al servizio civile, presenza territoriale diretta dell'ente accreditato e rispetto delle norme

fondamentali in materia di tutela della salute dei giovani che prestano il servizio civile, disciplinandone altresì la responsabilità, anche, per gli enti di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ridefinendo le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni vigenti; prevedere altresì che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato vengano annualmente individuate le caratteristiche ed eventuali criteri di priorità per i progetti finalizzati all'assistenza di determinate categorie fisicamente svantaggiate;

- f) confermare l'organizzazione per progetti quale modalità di realizzazione delle attività del servizio civile, individuando criteri omogenei per la valutazione, da effettuarsi mediante procedura comparativa, al fine di garantire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione della qualità e utilità sociale dei progetti stessi, con previsione dell'obbligo per gli enti proponenti di contribuire alle spese complessive di realizzazione dei progetti presentati, secondo le rispettive capacità organizzative e finanziarie; prevedere che in casi straordinari possano essere approvati anche progetti con durata pluriennale, in relazione alle esigenze del progetto stesso; prevedere altresì che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato vengano individuate le caratteristiche e gli standards dei progetti di servizio civile nazionale all'estero;
- g) individuare misure volte a riequilibrare la distribuzione territoriale dei giovani in servizio civile, prevedendo, in caso di carenza iniziale di domande per progetti relativi ad aree territoriali determinate, forme di mobilità interregionali con oneri a carico degli enti di servizio civile;
- h) introdurre criteri di monitoraggio, vigilanza, controllo e verifica dei progetti, al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio civile, anche mediante l'utilizzazione dei risultati di tali attività per la selezione dei progetti presentati successivamente dai medesimi enti;
- i) garantire un adeguato funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo di consultazione, riferimento e confronto istituito dall'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230, rivedendone i criteri di composizione, mantenendo la maggioranza ai rappresentanti degli enti accreditati e garantendo al contempo un'adeguata rappresentanza dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il servizio civile;
- l) determinare il contingente dei volontari in servizio civile nazionale secondo un andamento della consistenza media annuale dei volontari medesimi coerente con l'evoluzione delle risorse finanziarie disponibili e tale da non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui alla lettera a), da individuare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- m) prevedere che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato presenti al Parlamento una relazione sul servizio civile nazionale, stabilendo nel decreto legislativo i contenuti necessari di tale relazione;
- n) disciplinare il periodo transitorio, prevedendo l'obbligo per gli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, di adeguarsi alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;
- o) razionalizzare e semplificare il quadro legislativo vigente anche mediante indicazione esplicita delle norme abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza Stato-Regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, entro ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure.
4. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.